

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sezione controversie del lavoro

Il Giudice

- letto il ricorso ex artt. 36 e 38 del D.lgs. n. 198 / 2006 presentato in data 19.2.2010 dalla Consigliera di parità della Provincia di Bologna, Dott. Barbara Busi, su delega di ~~Immacolata Amato~~, nei confronti di ~~Caritale Adriatica~~ Società Cooperativa, in persona del Presidente I.r.p.t., rubricato al n. 608 / 2010 r.g.l., per l'accertamento del carattere discriminatorio e la rimozione degli effetti del trasferimento della lavoratrice, disposto in coincidenza col suo rientro in data 15.10.2009 al termine del periodo di astensione per maternità, iniziata il 19.4.2008, prima obbligatoria e poi facoltativa, dall'ufficio addetto al controllo di qualità a quello addetto al data entry fornitori;
- letta la memoria difensiva della convenuta, portante contestazione dei presupposti tutti della domanda;
- sentite le parti all'udienza del 30.3.2010 e a scioglimento della riserva ivi assunta,

osserva

che le difese della convenuta e l'audizione delle parti danno conto dell'irrelevanza ai fini della pronuncia richiesta delle circostanze addotte dalla ricorrente in punto di necessità prolungata e continuativa assenza per maternità (per le facoltà accordate dalla Cooperativa), di difficoltà incontrate al recupero dei propri effetti personali presso l'ufficio di anteriore assegnazione (semplicemente derivanti dalla generale disciplina aziendale degli accessi ai reparti e rimuovibili senza particolari problemi), di momentanea indisponibilità di una postazione di lavoro presso l'ufficio di nuova assegnazione;

che parimenti non determinanti sono le circostanze addotte dalla convenuta in punto di ristrutturazione di carattere generale dei servizi e degli organigrammi in corso presso la Cooperativa, di necessità incontrata di sostituzione dell'Amato presso l'Ufficio qualità onde sopperire alla di lei prolungata assenza, di pregressa sua esperienza di lavoro nel settore di riassegnazione;

che, conseguentemente, l'accertamento di carattere oggettivo del carattere discriminatorio del trasferimento, in quanto pregiudizievole della professionalità della lavoratrice ed adottato in connessione col suo rientro dal lungo periodo di assenza per maternità, deve concentrarsi sul confronto in concreto fra le mansioni espletate dalla ~~Amato~~

nel servizio a quo e da espletarsi presso il servizio ad quem, scarsa rilevanza assumendo gli esiti dei complessivi riassetti, con "ripesatura" delle diverse funzioni, e dei connessi percorsi formativi, in quanto nebulosamente ed incertamente dedotti, sia in memoria difensiva che in sede di libero interrogatorio, come in fieri e in proiezione futura e aspecifica (comunque al di fuori di una pianificazione stabilita ex ante rispetto al rientro della lavoratrice);

che la convenuta ha confermato all'udienza lo svolgimento in concreto da parte della Annata, inquadrata al 2° livello del c.c.n.l. di settore, prima dell'assenza, delle mansioni descritte al punto 6 della narrativa del ricorso, come concordate in verbale di conciliazione sottoscritto in data 23.5.2007: cioè di mansioni che, svolte da sola, in subordinazione in via gradata al Coordinatore e al Responsabile dell'Area qualità, comportano la gestione in autonomia di una molteplicità di procedure di tutela igienico-sanitaria e l'elaborazione dei dati per il miglioramento delle relative attività; la gestione in autonomia delle segnalazioni di non conformità o dei reclami provenienti dai punti vendita, la verifica dell'attuazione del Piano qualità, l'interfaccia coi servizi qualità delle coop, col proprio servizio commerciale e coi fornitori con implementazione delle attività di auditing; la collaborazione alla diffusione della cultura della qualità presso tutte le funzioni interfacciandosi con le competenti autorità e alla verifica della gestione dei costi rispetto al budget;

che, come si vede, le predette mansioni implicano, oltre alle incontestabili attività "manuali e pratiche" di archiviazione, copia, ecc. sottolineate dalla convenuta, anche funzioni di promozione, organizzazione, gestione attiva e controllo afferenti una molteplicità di oggetti, procedure e referenze, con relazioni interne / esterne molteplici per soggetti e livelli, variegate e non standardizzate: cioè mansioni di concetto coerenti con la declaratoria del 2° livello del c.c.n.l.;

che, viceversa, le mansioni in atto assegnate, peraltro specificate nel "profilo di coordinatore data entry" (punto 22 della narrativa della memoria difensiva; doc. 8 del convenuto) soltanto a quasi tre mesi dalla ripresa del servizio, ruotano, e ridondano, intorno al compito caratterizzante di più elevato livello – oltre alle, anche qui incontestabili, ma, per l'oggetto, massive (fino ad avvenuta reingegnerizzazione come in appresso del servizio), attività "manuali e pratiche" di archiviazione, copia, ecc. – che è costituito dal data entry delle fatture e delle note di accredito fornitori (utilizzando campi predefiniti e vincolati del programma informatico), con commessi ovvi controlli formali, cioè di un compito di contenuto manifestamente esecutivo, e non di concetto (si noti che anche il profilo n. 4 del

ritenuta la nullità del trasferimento di ~~Immacolata Abiato~~ dall'ufficio addetto al controllo di qualità a quello addetto al data entry fornitori con le suindicate mansioni operato in data 15.10.2009 da ~~Centrale Adriatica Società Cooperativa~~,

ordina

al ~~Centrale Adriatica Società Cooperativa~~ l'immediata reintegrazione di ~~Immacolata Abiato~~ nelle mansioni di Assistente presso l'Ufficio qualità o in mansioni di concetto equivalenti e coerenti con la declaratoria del profilo professionale di 2° livello posseduto e con le caratteristiche convenute nel verbale di conciliazione sottoscritto inter partes in data 23.5.2007.

Condanna ~~Centrale Adriatica Società Cooperativa~~ al rimborso a favore della ricorrente delle spese del procedimento, che liquida in € 2'000,00 per onorari ed € 800,00 per diritti, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Bologna, il 2.4.2010

Il Giudice

Dott. Carlo Coco



Tribunale di Bologna

Depositato in Cancelleria

GGI - 2 APR. 2010




IL CANCELLIERE (02)
D. LUCIA CASTIGLIA